



**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**  
PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Caduti in Guerra, 1- 87040 Marano Principato (CS)  
P.IVA 00376350781  
Tel.0984 858311 – Fax 0984 858330

**Ai Sig. Responsabili di Settore**

**e p.c.**

**Al Sig.Sindaco**

**All'Organo di Revisione Contabile**

**SEDE**

**OGGETTO: Misure organizzative per il monitoraggio dei procedimenti contenziosi**

L'area del contenzioso e i relativi processi lavorativi sono stati inclusi, dall'Anac ( determina n. 12/2015), nelle aree generali a rischio corruttivo da mappare ai fini dell'organizzazione di un sistema organizzativo di prevenzione della corruzione amministrativa.

Ciò posto, si forniscono le seguenti indicazioni operative e linee guida cui le SS.LL. dovranno attenersi nella gestione del contenzioso che, in base al nuovo sistema contabile, ha effetti immediati sull'equilibrio del bilancio, posto che i comuni devono accantonare annualmente apposite somme al fondo rischi.

***Il principio contabile applicato***

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata ( 4/2, par. 5.2. lett. h) dispone che “*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento ( l'esito del giudizio o del ricorso)*” in relazione alla quale, non essendo possibile impegnare alcuna spesa, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando le relative spese che confluiranno alla chiusura dell'esercizio in avanzo vincolato al pagamento delle eventuali spese future. In pratica, il principio contabile introduce l'obbligo di costituzione di un apposito fondo rischi.

La stima del rischio soccombenza deve essere effettuata, altresì, per ciascun nuovo contenzioso incardinato durante l'anno corrente, al fine di accantonare sugli stanziamenti di competenza l'importo stimato del rischio.

### ***Indicazioni per l'aggiornamento del vecchio contenzioso.***

Ciascun Responsabile di Settore deve procedere ad effettuare una verifica del contenzioso pendente che riguarda procedimenti e competenze ascrivibili alla propria macro-area di riferimento, comunicandone l'elenco al Responsabile di Settore Economico Finanziario. Sulla scorta di tali comunicazioni, si provvederà all'incrocio dei dati con quelli in possesso dell'Ufficio Economico Finanziario, provvedendo a richiedere ai legali incaricati –ove mancanti- le valutazioni sul rischio soccombenza.

### ***Linee guida per la gestione del nuovo contenzioso e per la valutazione del rischi soccombenza***

Pare opportuno rilevare che il Comune non è dotato dell'avvocatura interna e, pertanto, non sussiste nell'organigramma l'ufficio legale. Le competenze degli uffici si limitano, pertanto, alla gestione del rapporto con i legali esterni. Gli atti giudiziari notificati al Comune saranno assegnati ai singoli Responsabili di Settore competenti per il procedimento.

Il Responsabile di Settore, così individuato, avrà il compito di istruire l'atto e di trasmettere una relazione, allegando tutta la documentazione utile a valutare la fondatezza della domanda, eventuali prescrizioni e/o decadenze ed, in generale, il rischio soccombenza, che dovrà concludersi con una motivata proposta di costituirsi o non costituirsi in giudizio, ed eventualmente con l'elaborazione sintetica di una proposta di transazione da poter sottoporre alla parte; costituisce elemento obbligatorio del contenuto della relazione la indicazione della sussistenza di eventuali impegni contabili già assunti e/o di residui passivi conservati in relazione alla pretesa oggetto di lite. Sulla scorta della relazione e della documentazione allegata e, tenendo conto, della proposta del Responsabile di Settore, la Giunta procederà ad individuare il legale cui conferire l'incarico previa acquisizione preventivo di spesa, ai fini della determinazione dell'importo delle spese legali da impegnare sul bilancio in applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2 lett. f) nel rispetto delle direttive ANAC e Parere Consiglio di Stato del 03.08.2018.

In sede di conferimento dell'incarico legale, attraverso una specifica clausola della convenzione con il professionista, deve avviarsi la stima di calcolo del rischio da soccombenza; il legale di fiducia, infatti, deve assumere l'obbligo di effettuare tale stima e di implementarla dinamicamente durante il corso del giudizio, in relazione alle esigenze del Comune. Ha recentemente affermato la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia che “*già prima dell'entrata in vigore del D.*

*Lgs. n. 118/2011 - che impone la valutazione del contenzioso passivo sulla base della reale probabilità di soccombenza - i principi contabili dell'Osservatorio, pur non aventi forza di legge, consigliavano (n. 3-65 e 3-66) di identificare e valutare eventuali passività potenziali, al fine di predisporre adeguati accantonamenti per la copertura di futuri debiti, o comunque per il loro eventuale riconoscimento. E' evidente, infatti, che una corretta stima quantitativa e soprattutto qualitativa del contenzioso passivo - effettuata sulla base del grado di maturazione dello stesso, dell'esito dei precedenti gradi di giudizio, nonché della stima del probabile esito - consente la messa in atto di efficaci misure prudenziali tese a limitare l'impatto di passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio” (Corte Conti, Sicilia, 26/2016/PRSP del 19.1.2016). Pertanto, nella convenzione con i legali di fiducia deve inserirsi la seguente previsione: “Obblighi informativi e stima del rischio contenzioso. Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.*

Secondo i principi contabili del sistema armonizzato, si ha l'obbligo di accantonamento solo in presenza di rischi di grado almeno “probabile” (e non solo possibile) e dispone “*di tenere conto dei tempi per la definizione del contenzioso*”. In ogni caso, la stima del rischio soccombenza deve essere comunicata dal Responsabile del Settore al Responsabile del Settore Economico Finanziario, al fine di monitorare il rischio soccombenza in relazione ai riflessi del contenzioso sull'equilibrio, anche prospettico, di bilancio, valutando la congruità dell'accantonamento al fondo rischi.

In particolare, anche ai fini delle informazioni da inserire nella nota integrativa al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lett. a) del d. lgs. 118/2011 e s.m.i.) l'importo dell'accantonamento al fondo rischi deve essere analiticamente riferito a ciascun contenzioso, anche ai fini della tracciabilità delle variazioni in aumento ed in diminuzione che debbono essere documentate, rispettivamente, con incremento della soglia di rischio o presenza di nuovo contenzioso ovvero con la conclusione con esito vittorioso di contenziosi per i quali si era provveduto ad effettuare l'accantonamento o con l'abbattimento del rischio soccombenza di contenziosi pendenti. Tale analisi risulta di fondamentale importanza ai fini della valutazione di congruità dell'accantonamento sull'avanzo, ai fini dell'applicazione di quote di tale avanzo o di svincolo da operare sull'accantonamento: senza una tracciabilità della composizione del fondo si rischia, infatti, di vanificare la finalità dell'accantonamento.

### ***Il contenzioso potenziale***

Particolarmente delicata risulta anche la fase pre-contenziosa, in quanto il mancato tempestivo riscontro delle richieste di risarcimento e/o pagamento potrebbe dar corso a contenziosi in sede giudiziaria in assenza dei presupposti, compromettendo l'acquisizione di elementi istruttori e probatori, e impedendo anche l'efficace utilizzo dello strumento della mediazione e della transazione stragiudiziale.

Si dispone, pertanto, che il Responsabile del Settore competente provveda ad istruire e riscontrare le istanze di pagamento e/o risarcimento entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione al protocollo delle istanze formulate dalla parte in proprio o a mezzo di legali, notiziando dell'esito dell'istruttoria anche il Segretario Comunale ed il Sindaco e proponendo le eventuali misure e/o azioni da adottare.

La presente direttiva costituisce atto organizzativo generale e, come tale, verrà pubblicata sull'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente".

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to dott.ssa Daniela Mungo*

